

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

### 23° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1981

Presidenza del Presidente GUALTIERI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento » (1642), d'iniziativa dei deputati Manca ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 217, 220, 221 e <i>passim</i>
BONDI (PCI) . . . . .	224
FONTANA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . . . . .	221, 223
LONGO (DC) . . . . .	223
URBANI (PCI) . . . . .	220, 221, 222 e <i>passim</i>
VETTORI (DC), relatore alla Commissione . . . . .	217, 221, 222 e <i>passim</i>

*I lavori hanno inizio alle ore 11,30.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento » (1642), d'iniziativa dei deputati Manca ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento », d'iniziativa dei deputati Manca, Citaristi, Cerrina Feroni, Laforgia, Robaldo, Staiti di Cuddia delle Chiuse e Tesini Aristide, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Vettori di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

VETTORI, relatore alla Commissione. I consumi di energia nel settore riscaldamento costituiscono il 17 per cento del consumo energetico nazionale, per complessivi 25 milioni di tonnellate equivalenti petrolio.

Il settore riscaldamento registra una elevata dipendenza dal petrolio (oltre il 67 per cento del totale del settore): con una penetrazione del gas naturale circa doppia (oltre il 30 per cento) di quella media del bilancio energetico nazionale complessivo, la presenza totale degli idrocarburi nel settore riscaldamento sale a circa il 98 per cento del totale.

In queste valutazioni è opportuno inserire i risultati degli studi del Consiglio nazionale delle ricerche portanti, nel 1979, all'accertamento che circa il 97 per cento del-

10ª COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (16 dicembre 1981)

le abitazioni italiane sono dotate di riscaldamento, con una ripartizione del seguente tipo: 36,4 per cento impianti centralizzati; 20 per cento impianti autonomi; 32,7 per cento stufe (elettriche o a combustibile); 8,6 per cento caminetti; 2,3 per cento altri.

Si ha motivo di ritenere che nell'asestato fabbisogno petrolifero totale dell'Italia del 1981-82, alla riduzione dei consumi per risparmi e per crisi industriali corrisponda una incidenza ancora maggiore dei consumi per riscaldamento, compresa la energia elettrica, che è stimata in circa un miliardo di chilowattora (equivalente a 250.000 TEP).

Da queste considerazioni appare assai importante sia assicurare il rifornimento sia incentivare ogni risparmio ed il migliore uso dell'energia.

Pur con un certo ritardo dopo la prima crisi petrolifera e rispetto agli altri paesi dell'Occidente, sin dall'autunno 1979, con ripetuti decreti-legge aventi anche altri contenuti in materia energetica, il Governo ha emanato una disciplina per l'esercizio degli impianti di riscaldamento.

Tale disciplina si è concretata nelle leggi 16 maggio 1980, n. 178, e 1° aprile 1981, n. 105, aventi peraltro validità annuale, anziché permanente.

Giova rammentare che la più completa normativa sulla conservazione dell'energia, con ricorso a determinati valori obbligatori di isolamento per le nuove costruzioni, è data dalla legge 30 aprile 1976, n. 373, e dal relativo regolamento di esecuzione che hanno portato, con una gradualità recentemente scaduta (30 settembre 1980), anche alla obbligatorietà degli apparecchi di termoregolazione sino alla minima dimensione di 150.000 calorie/ora.

Per la stagione in corso 1981-82, che presenta qualche analogia con la stagione 1979-1980 per la difficoltà di approvvigionamento del gasolio, nonostante i ripetuti, anche recenti, adeguamenti di prezzo al mercato europeo, l'utenza è priva di indicazioni.

Il disegno di legge n. 1642 al nostro esame, già approvato in sede legislativa dalla XII Commissione della Camera dei deputati, colma tale lacuna, limitandosi però alla ripetizione della normativa fissata dalla leg-

ge 1° aprile 1981, n. 105, per la stagione 1980-1981, fino alla metà del mese di aprile 1982 compreso.

Davanti al Senato si trova, peraltro, anche il disegno di legge n. 1253 — presentato il 31 gennaio 1981 dal Governo e iscritto all'ordine del giorno della odierna seduta della nostra Commissione — per una regolazione permanente dell'esercizio degli impianti di riscaldamento.

Tale disegno di legge è stato trattato, fino alla data del 28 aprile 1981, dalla 10ª Commissione, che ha effettuato anche alcune audizioni informali per valutare la discussa incidenza della normativa proposta per la riduzione dei consumi negli impianti di riscaldamento.

Un aggiornamento sulla validità della normativa è stato effettuato anche in questi giorni nell'ambito di altre audizioni sull'andamento dell'intero mercato petrolifero.

Il contenimento dei consumi di gasolio nella stagione 1980-81, nella quale non si è verificata carenza di rifornimenti nè per il gasolio (73 per cento del totale) nè per l'olio combustibile (21 per cento del totale), è stimato in circa 1,5 milioni di tonnellate, pari a circa il 13 per cento in meno rispetto alla stagione precedente.

Questa riduzione dei consumi è attribuita per almeno 500.000 tonnellate alla clemenza della stagione, che ha anche causato rilevanti cali di consumo nell'industria turistica, condizionata dalla scarsità di neve in tutto l'arco alpino.

L'aumento del prezzo ha contribuito all'eliminazione di sprechi ed ha stimolato opere di coibentazione degli edifici e di conservazione dell'energia; ma una gran parte dei minori consumi è certamente attribuibile alla disciplina dell'esercizio degli impianti di riscaldamento fissata dalle leggi citate.

Si rammenta che la normativa limita il numero delle ore di funzionamento differenziate su sei zone in cui è divisa l'Italia, fissando inoltre date, pure differenziate, per l'inizio e la fine del ricorso al riscaldamento.

Gli articoli da 1 a 7 e l'articolo 11, dei 16 formanti il decreto-legge 17 marzo 1980,

n. 68, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1981, n. 178, la cui efficacia si propone di ripristinare fino al 15 aprile 1982, stabiliscono:

articolo 1: l'ambito di applicazione (edifici esclusi);

articolo 2: la suddivisione in 6 zone climatiche del territorio nazionale;

articolo 3: il calendario di attivazione per le 6 zone ed il numero delle ore di funzionamento consentite;

articolo 4: disposizioni su pannelli radianti e termoregolazione;

articolo 5: possibilità e potestà di deroghe;

articolo 6: disposizioni di pubblicità a mezzo dei comuni e di controllo dei consumi;

articolo 7: relazione del Ministro al Parlamento;

articolo 11: incombenze di controllo e facoltà di accesso dei comuni.

Ai comuni è fatto obbligo di controllare l'applicazione delle norme, è riservato l'introito delle sanzioni, è concessa l'iniziativa — con conferma prefettizia — per deroghe d'orario e di calendario.

L'esperienza di due stagioni, anche per quanto riguarda talune località ai limiti dei gradi-giorno stabiliti dalle tabelle annesse al citato regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1976, n. 373, è da considerarsi positiva, anche per l'influenza psicologica sul consumatore in direzione del miglior uso e della migliore manutenzione degli impianti, per un minore consumo ed un minore inquinamento.

L'esperienza sulle deroghe, la constatazione del generalizzato uso dei termostati di ambiente, i consuntivi dell'azione dei comuni, hanno indotto il Governo a presentare, con il citato disegno di legge n. 1253, una proposta di disciplina permanente dell'esercizio degli impianti di riscaldamento, suddividendo il territorio nazionale in nove anziché sei zone ed in un maggiore numero di periodi di esercizio, considerando più attentamente le esigenze tecniche degli impianti centralizzati con termoregolazione,

ferme restando attribuzioni e potestà comunali.

L'approvazione del disegno di legge numero 1253 è stata rallentata dall'esigenza di raggiungere una migliore certezza di efficacia nella riduzione dei consumi e nel controllo della normativa: le tre sottozone aggiuntive con specifici gradi-giorno sembrano infatti corrispondere ad abitati di notevole entità in cui — anche con riferimento alle deroghe della normativa 1979-80 e 1980-81 — il miglioramento del riscaldamento abbassa sensibilmente il risparmio totale.

Potendo, comunque, ipotizzare una documentata variante alla normativa proposta dal disegno di legge n. 1253, è confermabile una efficacia della disciplina degli impianti di riscaldamento agli effetti di un minore consumo.

L'approvazione del disegno di legge n. 1253 è stata anche rallentata, se non sospesa, da una ragione pratica di economia legislativa. Si era infatti manifestata l'intenzione del Governo, ed anche della XII Commissione della Camera dei deputati, di presentare la nuova normativa come emendamento integrativo del disegno di legge sui risparmi energetici, il teleriscaldamento e le energie rinnovabili, in trattazione alla Camera dei deputati con il n. 2383, dopo l'approvazione del testo da parte del Senato con il n. 655-bis nel febbraio scorso.

In considerazione dell'andamento dei lavori parlamentari e visto l'incalzare della stagione invernale in cui si teme, come citato in premessa, qualche difficoltà di approvvigionamento, l'iniziativa parlamentare della Camera dei deputati che ha portato all'approvazione del testo all'esame, recante il ripristino, per la stagione 1981-82, della normativa di cui alla citata legge 1° aprile 1981, n. 105, valevole per la stagione 1980-1981, appare del tutto opportuna e condizionale.

Propongo pertanto l'approvazione, nel più breve tempo possibile, del disegno di legge n. 1642 nel testo già approvato in sede legislativa dalla XII Commissione della Camera dei deputati.

Con l'occasione raccomando una sollecita trattazione ed approvazione del disegno di legge n. 1253, per giungere ad una normativa permanente per l'esercizio degli impianti di riscaldamento, la cui estensione nella forma più moderna è prevedibile con il completamento della metanizzazione del Mezzogiorno, permettendo anche una riduzione del consumo di energia elettrica per uso riscaldamento, abbastanza diffuso in tali zone.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

**U R B A N I .** Presento, insieme con i senatori Felicetti e Bondi, il seguente ordine del giorno:

« La 10<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

considerato l'impegno assunto dal precedente Governo di presentare, subito dopo l'approvazione del decreto-legge sulle fasce orarie per la stagione invernale 1980-1981, un nuovo provvedimento organico per il risparmio energetico passivo, impegno che non è stato sinora assolto neppure dall'attuale Governo,

rinnova al Ministro dell'industria la richiesta più ferma di presentare il suddetto provvedimento nei tempi più brevi al fine che esso possa essere approvato prima della stagione invernale 1982-1983 ».

(0/1642/1/10)

Dall'ordine del giorno di cui ho dato testè lettura emerge anche la richiesta di una correzione alla relazione del senatore Vettori, nel senso che non è vero che sia giacente presso il Senato il disegno di legge organico, perchè, come risulta dagli atti, il provvedimento di cui trattasi è stato ritirato, o meglio è stato considerato superato dal Ministro dell'epoca onorevole Pandolfi. Forse è stato messo all'ordine del giorno solo formalmente, ma credo che ciò non si sarebbe dovuto fare, perchè lo stesso Ministro ha detto: ritengo che il contenuto di quel disegno di legge sia superato, dategli il tempo di presentarne un altro.

Dobbiamo ritenere — come abbiamo ritenuto — che fosse legittimo da parte nostra attendere quel provvedimento, tanto più che il Senato ha dato inizio a delle audizioni e ad un certo punto le ha interrotte (credo che anche il relatore mi darà atto di questo) non per capriccio o negligenza, ma proprio perchè aspettavamo la normativa promessaci. E quando abbiamo ricordato al ministro Marcora che i tempi stringevano, abbiamo anche detto che il Governo doveva decidere tra l'altro se ripresentare o meno il provvedimento. Perchè la vera questione è se il provvedimento, che scarica i costi soprattutto sugli utenti e sui comuni, sia giustificato sotto il profilo dei vantaggi che può arrecare, tenuto conto che il problema da risolvere è se il consumo verificatosi sia dovuto, almeno in parte, alla normativa, o invece esclusivamente all'aumento dei costi del petrolio e quindi ad un meccanismo di « risparmio sopntaneo », oppure alla mitezza della stagione.

Il nostro Gruppo non si era assolutamente espresso nè a favore nè contro. Aveva detto: vediamo come stanno le cose e andiamo a fondo.

Stando così le cose, credo che anche per la dignità del Parlamento vada sottolineato che il Governo ha dato un segnale ben preciso, perchè non ha presentato un disegno di legge e neppure più il decreto-legge, tanto è vero che abbiamo qui un provvedimento che è d'iniziativa parlamentare.

Non abbiamo motivo per opporci alla proroga di cui ora si discute. Ma essa servirà soltanto a fronteggiare l'emergenza, dal momento che dal 15 aprile prossimo ci troveremo di nuovo di fronte all'assenza di ogni normativa. Il segnale che questo Governo ha dato potrebbe essere interpretato in senso negativo. Altrimenti, il Governo avrebbe dovuto presentare il disegno di legge o il decreto-legge di rinnovo. Io mi chiedo se la Camera ha fatto bene ad assumere un'iniziativa parlamentare in proposito senza neppure sollecitare l'iniziativa del Governo che in questo campo non può mancare. Secondo me è assurdo che sia mancata una proposta del Governo!

10<sup>a</sup> COMMISSIONE23<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (16 dicembre 1981)

Detto questo, avanzo ancora una richiesta di chiarimento: risulta che nel disegno di legge sul risparmio energetico, ora all'esame della Camera, possa essere inserita la normativa organica? In questo caso l'indempienza del Governo potrebbe essere in parte superata.

**P R E S I D E N T E .** Intanto mi permetterei di invitare la Commissione a fronteggiare la situazione di grave ritardo in cui ci troviamo approvando il presente disegno di legge che rinnova la normativa degli anni precedenti. Riconfermo che qui abbiamo già avviato uno studio approfondito sulla possibilità di passare da questo tipo di normativa eccezionale ad una migliore regolamentazione di tutto il problema delle fasce orarie nel periodo invernale, in modo da risparmiare sul prezzo del gasolio. Debbo dire che a seguito delle audizioni informali svolte ci si stava orientando verso profonde correzioni da apportare al sistema, perchè anche da parte di molti colleghi non si riteneva che fosse sufficiente il metodo di scaglionare gli orari, lasciando controlli impossibili ai comuni. Poi io mi sono preoccupato di sapere dove fosse finito il provvedimento per il 1982 e mi fu detto che il Governo, invece di rinnovare la normativa, pensava di incorporarla nel disegno di legge che si trova ora alla Camera, ritenendo con ciò, oltretutto, di guadagnare tempo. Se non erro invece noi abbiamo trasmesso quel disegno di legge all'altro ramo del Parlamento già da più di sei mesi. Alla Camera si è fatto sì che si affacciasse l'inverno senza che il suddetto provvedimento venisse approvato.

A questo punto non so che cosa la Camera abbia oggi deciso di fare.

**U R B A N I .** Allora l'iniziativa avrebbe riguardato l'inserimento del semplice provvedimento di proroga?

**F O N T A N A ,** sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Si tratterebbe comunque dell'inserimento della normativa di proroga, non di quella definitiva. Di questo si discuteva; bisognava decidere se inserirla o meno, per-

chè non si sapeva se avesse marciato più rapidamente quel provvedimento o questo.

Voglio comunque chiarire che siccome in un primo tempo si riteneva che il provvedimento generale sul risparmio energetico marciasse più in fretta del disegno di legge di proroga si era deciso di inserire temporaneamente la proroga stessa in quel provvedimento; poi, visto che l'uno rimaneva fermo, pure essendo andato alla Camera in febbraio, e l'altro invece camminava in fretta, si è stabilito di mandare avanti la proroga come provvedimento a sè.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**V E T T O R I ,** relatore alla Commissione. L'intervento del sottosegretario Fontana mi consente di fare una replica autentica e non un intervento che potrebbe sembrare il rinfocolamento di una polemica non necessaria.

Come relatore, trovando all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1253, intendo chiarire che le affermazioni fatte dal Ministro, in questa ed in altre sedi, mi avevano fatto supporre che tale provvedimento venisse rimangiato inserendovi emendamenti governativi perchè si trattava di una proposta organica sulla quale dovevamo discutere nei termini in cui si è espresso il senatore Urbani, ossia sulla sua effettiva incisività rispetto ad un rapporto di costi e ricavi.

In questa ottica si sono svolte le nostre audizioni, che si sono fermate di fronte alla nostra perplessità sulla quale ho cercato di dare, anche nella relazione, una giustificazione.

**U R B A N I .** Non di fronte alle perplessità, senatore Vettori, ma di fronte all'impegno espresso dal Governo di presentare una sua proposta; tengo a dire che, altrimenti, non avremmo fermato l'iter del disegno di legge n. 1253.

**V E T T O R I ,** relatore alla Commissione. Ritengo che l'impegno del Governo dovesse consistere nella formulazione di un emendamento e non di un nuovo disegno

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (16 dicembre 1981)

di legge. Ad ogni modo è una questione interpretativa.

U R B A N I . Rilevo però che non vi è stata neanche la presentazione di un emendamento.

V E T T O R I , *relatore alla Commissione*. Io ho desiderato salvare la dignità e la diligenza della nostra Commissione esprimendo le ragioni che, a mio avviso, avevano portato a sospendere la trattazione del disegno di legge n. 1253. L'ho fatto, però, spiegando anche l'origine del provvedimento che stiamo trattando questa mattina, il quale ci perviene approvato dalla competente Commissione della Camera nel momento della trattativa tra il Governo e la Commissione stessa per inserire il prolungamento della normativa transitoria nel nostro disegno di legge n. 655-bis, diventato atto della Camera n. 2383.

Non si è mai pensato tuttavia, oppure lo si è pensato per abbandonare il progetto, di inserire nel disegno di legge n. 655-bis tutta la normativa degli impianti di riscaldamento concernente le caldaie.

Il progetto è stato abbandonato anche perchè, nell'economia dei lavori parlamentari, si è visto che il disegno di legge n. 655-bis tornerà in questa Commissione pressochè riscritto, persino con la modificazione delle cifre di stanziamento, sulla base dei bilanci approvati.

Questa circostanza ci avrebbe portato ad un ritardo notevole rispetto alla stagione per la quale occorre provvedere. Per questo motivo, con la firma di tutti i Gruppi — se non erro — il disegno di legge n. 1642, d'iniziativa dei deputati Manca ed altri, intende dare una risposta che sia in grado di coprire per la stagione 1981-1982 i ritardi registrati anche dalla Camera.

Questo provvedimento costituisce il ripristino di una normativa che, almeno in via provvisoria, possa essere idonea — anche se a noi son venuti dei dubbi ed il Governo li ha raccolti — per giungere ad una normativa permanente diversa da quella che ci era stata proposta con il disegno di legge n. 1253,

che suddivideva il territorio nazionale in nove zone, anzichè in sei, e che faceva temere quindi (a tal proposito ricordo l'audizione con la AGIP Petroli) che il « gioco non valesse la candela », nel senso che — nella relazione l'ho detto testualmente — ci faceva presumere che le tre sottozone avessero una quantità di popolazione che avrebbe dovuto avere un maggior riscaldamento tale da ridurre notevolmente la previsione di risparmio.

Credo che questo chiarimento possa spiegare la posizione delle due Commissioni e, in parte, anche quella del Governo.

Per questi motivi, ad un ordine del giorno di questa Commissione che richiamasse il Governo ad una sollecita proposta di modifica o di sostituzione del provvedimento n. 1253 o, comunque, ad una regolamentazione permanente degli impianti di riscaldamento, potremmo dare tutti il nostro assenso, sempre che il testo non implichi una mora del Governo, mora che — a mio avviso — non c'è stata.

U R B A N I . Mi chiedo come il relatore possa affermare che non c'è stata inerzia da parte del Governo.

Protesto per questa affermazione e chiedo che la mia protesta sia messa a verbale, perchè ritengo che l'inerzia del Governo invece vi sia stata.

Quale stimolo e quale controllo esercitiamo noi sul Governo se facciamo un'affermazione del genere in un caso abbastanza incredibile come questo?

P R E S I D E N T E . Vorrei informare la Commissione che oggi pomeriggio la Camera dovrebbe varare il provvedimento e che, formalmente, in esso è incorporata la proroga; si tratta però di pura proroga senza sostanziale elemento modificativo.

Gli uffici di segreteria ci fanno inoltre sapere che, nel caso in cui noi approvassimo questa mattina il provvedimento di stralcio, la Camera, a sua volta, stralcerebbe il suo. Quindi, per quanto riguarda il problema formale, la questione si pone in questi termini: approvando il provvedimento al nostro

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

23' RESOCONTO STEN. (16 dicembre 1981)

esame, operiamo la proroga, cui seguirà lo stralcio da parte della Camera.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, desidero dire che, senza creare un drammatico problema di accuse e controaccuse, la nostra Commissione, a mio avviso, ha il diritto ed i titoli per richiedere al Governo di presentare al più presto il provvedimento organico per il risparmio energetico cosiddetto passivo, che sostituisce il vecchio progetto sul quale avevamo avviato la discussione.

Sarei inoltre favorevole ad una approvazione dell'ordine del giorno da parte dell'intera Commissione, perchè mi sembra che la richiesta fatta al Governo sia giusta.

**FONTANA**, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Vorrei chiedere che venga apportata una piccola modifica all'ordine del giorno; vorrei cioè che venissero soppresse le parole: « neppure dall'attuale Governo » ritenendo che sia sufficiente dire: « impegno che non è stato sinora assolto ».

**URBANI**. Anche a nome dei colleghi che hanno sottoscritto l'ordine del giorno, accolgo la modifica proposta dal Sottosegretario.

**VETTORI**, relatore alla Commissione. A nome del mio Gruppo dichiaro di approvare l'ordine del giorno perchè riteniamo che, da un punto di vista tecnico, effettivamente il Governo abbia i motivi per apportare emendamenti.

Come relatore, resto dell'opinione di aver riferito abbastanza obiettivamente: se così non fosse, per il futuro sarei meno stimolato a fare ulteriori relazioni.

**PRESDENTE**. Do lettura dell'ordine del giorno dei senatori Urbani, Felicetti e Bondi con la modifica proposta dal Governo ed accettata dai presentatori:

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

considerato l'impegno assunto dal precedente Governo di presentare, subito dopo

l'approvazione del decreto-legge sulle fasce orarie per la stagione invernale 1980-1981, un nuovo provvedimento organico per il risparmio energetico passivo, impegno che non è stato sinora assolto,

rinnova al Ministro dell'industria la richiesta più ferma di presentare il suddetto provvedimento nei tempi più brevi al fine che esso possa essere approvato prima della stagione invernale 1982-1983.

(0/1642/1/10)

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

*Articolo unico.*

L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 7, nonchè nell'articolo 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178, è prorogata fino al 15 aprile 1982.

Sono confermate le indicazioni relative alla zona climatica di appartenenza dei comuni, al periodo di accensione degli impianti ed alle ore giornaliere di attivazione dei medesimi, rese note dai sindaci ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**LONGO**. A nome del mio Gruppo dichiaro di approvare il provvedimento con il significato che gli ha dato il relatore, rinnovandogli la stima per quanto riguarda la sua opera attuale e futura.

**URBANI**. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dal relatore e, se nelle mie espressioni c'è stato qualcosa che è sembrato andare involontariamente al di là del giudizio politico, me ne scuso.

10<sup>a</sup> COMMISSIONE23<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (16 dicembre 1981)

**B O N D I .** Dichiaro che il Gruppo comunista voterà a favore del provvedimento, anche se non è insensibile ad alcune delle considerazioni esposte dal deputato Cerri-  
na Feroni durante la seduta della Camera di mercoledì 25 marzo 1981.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione

di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 13,10.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI*